

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

**SBB CARGO ITALIA S.R.L.**

Edizione aggiornata al 26 ottobre 2016

## INDICE

<b>PREFAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 1 - IL D. LGS 231/2001</b> .....	<b>6</b>
1.1 Introduzione .....	6
1.2 Il quadro normativo di riferimento .....	7
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione .....	11
1.4 Fattispecie di reato .....	12
1.5 Reati commessi all'estero .....	16
1.6 Regime sanzionatorio .....	17
1.7 Esclusione della responsabilità.....	18
1.8 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	19
1.9 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti .....	21
<b>CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'</b> .....	<b>22</b>
2.1 <b>SBB Cargo Italia S.r.l.</b> .....	22
2.2 Modello di <i>governance</i> .....	22
2.3 Assetto organizzativo .....	23
<b>CAPITOLO 3 - METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>28</b>
3.1 Premessa.....	28
3.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	32
<b>CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>34</b>
4.1 L'Organismo di Vigilanza di SBB Cargo Italia S.r.l. ....	34
4.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	34
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi .....	39
Obblighi generali.....	39
4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	42
4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	42
<b>CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>42</b>
<b>CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b> .....	<b>43</b>
6.1 Premessa.....	43
6.2 Dipendenti .....	43
6.3 Altri destinatari.....	44
<b>CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO</b> .....	<b>44</b>
7.1 Adozione del Modello .....	44
7.2 Aggiornamento e adeguamento .....	45
<b>Allegati</b> .....	<b>47</b>
1) Codice Etico.....	47
2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'Ente .....	47

3) Matrice Attività / Reati .....	47
4) Protocolli .....	47
5) Sistema Disciplinare .....	47

## **PREFAZIONE**

### **La nascita di SBB Cargo Italia S.r.l. - Il Gruppo SBB – I principi ispiratori del Modello**

SBB Cargo Italia S.r.l. (di seguito, talvolta, la “**Società**”), già Swiss Rail Cargo Italy S.r.l., è una società del Gruppo SBB AG (di seguito, talvolta, “**Gruppo**”), attivo nel settore del trasporto ferroviario nazionale ed internazionale di merci e passeggeri.

A far tempo dal 1.1.2011 il processo di riorganizzazione del Gruppo SBB ha determinato il trasferimento della intera quota di partecipazione del capitale sociale della Società da parte della società Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG, con sede a Basilea (Svizzera), alla società SBB Cargo International AG, con sede ad Olten (Svizzera).

Il Gruppo costituisce una delle più importanti realtà imprenditoriali svizzere e rappresenta uno dei principali operatori ferroviari europei.

SBB Cargo Italia S.r.l. è una impresa ferroviaria autorizzata a prestare servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di merci. La Società presta altresì servizi logistici integrati e cura lo studio, l'organizzazione e la gestione di tutti i servizi collegati al trasporto di merci su rotaia, nonché di tutte quelle attività che, nell'ambito di detta tipologia di trasporto, siano autorizzate dalle legislazioni applicabili in ambito nazionale ed internazionale.

Costituiscono altresì oggetto della Società lo studio, l'organizzazione e la gestione di tutti i servizi collegati al trasporto merci effettuato tramite mezzi di trasporto che presentino carattere sostitutivo, integrativo o complementare al trasporto su rotaia

In base al proprio oggetto sociale, SBB Cargo Italia S.r.l. può inoltre curare la riparazione, la costruzione, la manutenzione e la demolizione di veicoli ferroviari e di materiale rotabile in generale, nonché la costruzione e gestione di infrastrutture logistiche, pubbliche e private, quali porti, interporti, centri intermodali, piattaforme logistiche e terminali.

La struttura organizzativa della Società è ispirata ai criteri definiti dalla capogruppo SBB Cargo International AG ed applicati in modo uniforme a tutte le società del Gruppo.

SBB Cargo Italia S.r.l., in coerenza con gli obiettivi di Gruppo, ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di elaborare ed implementare un sistema di *governance* aderente a elevati standard etici, in grado di favorire la diffusione costante della cultura del controllo e una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti responsabili e consapevoli, come tale idoneo ad evitare e/o ridurre il rischio di reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “**D.Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”).

In linea con il nuovo scenario normativo e di autoregolamentazione internazionale e nazionale, SBB Cargo Italia S.r.l. ha altresì intrapreso una serie di iniziative volte a dare attuazione concreta al Modello di *compliance* adottato. Ciò ha comportato per la Società la necessità di conformare la propria struttura e le proprie modalità di gestione al predetto Modello mediante i seguenti interventi:

1. Mappatura, analisi e valutazione dei rischi;
2. Verifica della completezza del Codice di Condotta adottato dalla capogruppo;
3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
4. Verifica della adeguatezza delle procedure adottate ai fini della creazione di un adeguato sistema di controllo preventivo;
5. Verifica dell'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro per ciò che concerne le c.d. "linee di riporto" (organigrammi);
6. Verifica dell'adeguatezza dei Sistemi Informativi;
7. Revisione dei poteri di firma e dei livelli autorizzativi;
8. Adozione di sistemi di controllo di gestione;
9. Predisposizione di un piano di comunicazione interna ed esterna;
10. Formazione del personale e sistema sanzionatorio;
11. Istituzione di "Help-Desk" e "Hot-Line";
12. Previsione di Audits periodici.

In ossequio alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza formatasi sul D.Lgs. 231/2001 in base alla quale il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve scaturire da una visione organizzativa - e non solo giuridico-formale - dei fenomeni aziendali, SBB Cargo Italia S.r.l. ha elaborato ed attuato un Modello in grado di assolvere alla propria funzione in modo efficiente ed efficace.

La volontà della Società di aderire ai principi sottesi al D.Lgs. 231/2001, di cui il presente Modello costituisce riprova e trova riscontro anche nel Codice Etico della Società che si riporta in allegato (**Allegato 1**) e che costituisce il principio ispiratore giuridicamente rilevante di tutto quanto previsto e disposto dal presente Modello organizzativo.

### **Obiettivi e destinatari del modello**

Il Modello ha la finalità di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed è indirizzato – oltre che all'Organismo di Vigilanza – ai soggetti che intrattengono rapporti con SBB Cargo Italia S.r.l., in particolare:

- amministratori;
- membri degli altri Organi Societari (tra i quali, l'Organo di Controllo) nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, intendendosi per tale qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- dipendenti (compresi i dirigenti), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e personale del Gruppo a cui sono stati assegnati poteri e collaboratori, intendendosi per tali i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione;
- consulenti occasionali e continuativi inclusi i lavoratori interinali;
- intermediari, partner commerciali, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi;
- ogni altra controparte che intrattenga con la Società rapporti regolati contrattualmente.

Il Modello è stato approvato con attestazione di decisione del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 2009. Analoghe modalità di approvazione sono state adottate per i successivi aggiornamenti del Modello, l'ultimo dei quali è avvenuto nel mese di marzo 2016.

## CAPITOLO 1 - IL D. LGS. 231/2001

### 1.1 Introduzione

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa diretta degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente oppure b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

Tradizionalmente infatti il diritto penale trova applicazione solo nei confronti delle persone fisiche in virtù del brocardo latino “*societas delinquere non potest*” che esclude la possibilità per le entità giuridiche di essere imputate per alcun tipo di reato. Tale principio è affermato nel nostro ordinamento dall’art. 27 della Costituzione, che sancisce la natura personale della responsabilità penale (“*la responsabilità penale è personale*”).

Il D.Lgs. 231/2001, mirando a coinvolgere nella punizione di taluni reati il patrimonio degli enti che, prima della sua entrata in vigore, in forza del principio succitato, non subivano le conseguenze dei reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da propri amministratori e/o dipendenti, ha mutato radicalmente tale impostazione, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per alcune fattispecie di reato commesse in aderenza a quanto prescritto dalla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla protezione degli interessi finanziari, dal Protocollo di Bruxelles del 26 novembre 1996 e dalla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali dell’Unione Europea.

Il D.Lgs. 231/2001 si applica a tutti i tipi di organizzazioni e di entità siano o meno costituite secondo l’ordinamento giuridico italiano.

Prima di delineare i contenuti del D.Lgs. 231/2001 è importante precisare che, come evidenziato da autorevole dottrina, la responsabilità di cui al Decreto in esame è definita “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli esistenti, per le ragioni su evidenziate, al riconoscimento di una vera e propria responsabilità penale in capo alle persone giuridiche. Tuttavia, si ritiene che la disciplina in esame abbia in realtà introdotto nel nostro ordinamento una vera e propria **responsabilità penale della persona giuridica**, come tale, accertata dal giudice ad istanza del Pubblico Ministero nel rispetto delle norme sul procedimento penale e definita “amministrativa” solo per la necessità di raggiungere un “compromesso legale” tra la necessità di coinvolgere, nella punizione di alcuni illeciti di natura penale, il patrimonio della persona giuridica che se ne avvantaggia e l’esigenza di rispettare i limiti imposti dalle norme costituzionali.

Ad oggi, la responsabilità di cui al D.Lgs 231/2001 consegue automaticamente alla commissione di alcune fattispecie di reato (di cui in appresso), da parte di persone funzionalmente collegate all’ente e la tendenza è quella di ampliare l’ambito di applicazione di tale normativa. Il D.Lgs. 231/2001 ha quindi innovato l’ordinamento giuridico italiano rendendo applicabili alle società, in via diretta ed autonoma, sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti alla stessa funzionalmente legati.

## 1.2 Il quadro normativo di riferimento

1. Come anticipato, già la Convenzione **OCSE del 17 dicembre 1997** (in materia di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali) prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti per alcune fattispecie di reato. Successivamente, la **Legge 29 settembre 2000 n. 300** ha ratificato le convenzioni OCSE e dell'Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11 della legge citata ha delegato il Governo a predisporre un testo normativo che disciplinasse tale tipo di responsabilità. Il Governo, in attuazione della delega allo stesso conferita, ha emanato il **Decreto Legislativo n. 231/2001** che inizialmente elencava, tra i reati dalla cui commissione derivava la responsabilità amministrativa degli Enti, solo quelli concernenti rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).
2. Successivamente, il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato con ulteriori ipotesi di reato, inserite dalle seguenti norme:
  - art. 6 della **Legge 23 novembre 2001, n. 409**, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*", che ha inserito i reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, aggiungendo l'art. 25 *bis* (successivamente integrato dall'art. 17 comma 7 lett. a n. 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99, il quale ha inserito nel catalogo anche il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p. e il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.p.);
  - art. 3 del **Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61**, recante "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366*", che ha introdotto il successivo art. 25 *ter*, estendendo la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati societari, per i quali tuttavia è stata prevista l'applicabilità delle sole sanzioni pecuniarie.
  - art. 3 della **Legge 14 gennaio 2003, n. 7**, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" che ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quater* che ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti anche per i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che qualora l'Ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, alla società si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività prevista dall'art. 16, comma 3 del Decreto.
  - art. 5 della **Legge 11 agosto 2003, n. 228**, recante "*Misure contro la tratta di persone*" che, introducendo nel Decreto l'art. 25 *quinquies*, ha inserito tra i reati rilevanti ai fini della normativa in esame, reati in materia di tratta di persone.
  - art. 9 della **Legge 18 aprile 2005 n. 62**, "*Legge Comunitaria 2004*", in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, che, con l'introduzione dell'art. 187 *quinquies* nel Testo Unico sulla Finanza, ha previsto l'estensione della responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel c.d. *market abuse*.

- **Legge 28 dicembre 2005, n. 262**, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” ha introdotto modifiche che, direttamente o indirettamente, hanno inciso sul D.Lgs 231/2001 ed in particolare:
  - l’art. 31 della L. 262/2005 ha introdotto tra i reati societari di cui all’art. 25-ter del D.Lgs 231/2001 il delitto di “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”, previsto dall’art. 2629-bis c.c.;
  - l’art. 34 ha abrogato l’art. 2623 c.c. ed ha introdotto il delitto di “Falso in prospetto” all’interno del Testo Unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis), senza tuttavia prevedere nel D.Lgs. 231/2001 nessun rinvio a tale norma<sup>1</sup>;
  - l’art. 39 ha disposto che le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 siano raddoppiate.
- 3. Tra gli interventi più rilevanti è da annoverare l’adozione della **Legge 16 marzo 2006, n. 146**, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”. Tale provvedimento legislativo, pur senza modificare formalmente il testo del D.Lgs. 231/2001, ha ampliato in misura significativa l’ambito di operatività del Decreto. L’art. 10 del suddetto provvedimento, rubricato “Responsabilità amministrativa degli enti” dispone infatti quanto segue:
  - per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale (Associazione per delinquere e Associazione di tipo mafioso), dall’articolo 291-quater del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), e dall’articolo 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica all’Ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l’Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all’Ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2001;
  - per i reati concernenti il c.d. traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), si applica all’Ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. All’Ente si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni;
  - per i reati concernenti l’intralcio alla giustizia (articoli 377-bis e 378 c.p.), si applica all’Ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 4. Successivamente, è stata emanata la **Legge 3 agosto 2007 n. 123** concernente “*Previsioni in tema di protezione e salute sul posto di lavoro*”, che ha apportato ulteriori integrazioni al D. Lgs 231/2001. In particolare:
  - l’art. 9 della Legge 123/ 2007 ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25 septies riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

---

<sup>1</sup> Cfr. più ampiamente *infra*.



5. In un momento immediatamente successivo, è stato emanato il **Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231** concernente “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, che ha apportato ulteriori integrazioni al D. Lgs 231/2001, attraverso l'inserimento dell'art 25 *octies* che prevede:
  - per i reati di riciclaggio (artt 648-bis e 648-ter c.p.), si applica all'Ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote. All'Ente si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
6. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata altresì ampliata dalla **Legge 17 marzo 2008 n. 48** che ha incluso tra i c.d. “reati presupposto” i c.d. cyber crimes (art 24 *bis* D.Lgs 231/2001).
7. Un ulteriore legislativo è stato operato dal **Decreto legislativo 1 aprile 2008 n. 81** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha dato esecuzione alla delega attribuita dal Governo con la sopra richiamata Legge 123/2007. Tale decreto legislativo, che raccoglie e riforma completamente la materia della sicurezza sul lavoro, introduce alcune previsioni all'interno del sistema di responsabilità amministrativa degli Enti. In particolare:
  - all'art. 30, individua alcuni requisiti specifici per il Modello di organizzazione gestione e controllo che l'Ente deve adottare;
8. all'art. 300, ridisegna il sistema delle sanzioni cui l'Ente deve essere sottoposto in caso di violazione della normativa antinfortunistica, modificando l'art. 25 *septies* del D.Lgs 231/2001. La **Legge 15 luglio 2009, n. 94**, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha inserito nel Decreto l'art. 24-*ter*, il quale include tra i c.d. “reati presupposto” i delitti di criminalità organizzata;
9. La **Legge 23 luglio 2009, n. 99**, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, ha a sua volta inserito nel Decreto l'art. 25-*bis*.1, il quale include nel catalogo dei “reati presupposto” i delitti contro l'industria e il commercio.
10. La **Legge 23 luglio 2009, n. 99**, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* ha inserito nel Decreto l'art. 25-*novies*, includendo nel catalogo dei “reati presupposto” i delitti in materia di violazione del diritto di autore.
11. La **Legge 3 agosto 2009, n. 116**, recante *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice di procedura penale* ha inserito nel Decreto l'art. 25-*decies*, includendo nel catalogo dei “reati presupposto” il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
12. Il **Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011**, recante *Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione sanzioni per violazioni*, ha inserito nel Decreto l'art. 25-*undecies*, includendo nel catalogo dei “reati presupposto” i reati ambientali.

13. Il **Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109**, recante *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, ha inserito nel Decreto l'**art. 25duodecies**, includendo nel catalogo dei "reati presupposto" il reato di *impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno non è regolare*;
14. La **Legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, ha, da un lato, modificato talune delle fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione richiamate dall'art. 25 del Decreto e, dall'altro lato, introdotto nel catalogo dei "reati presupposto" le due nuove fattispecie di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (di cui all'art. 319quater, richiamato all'art. 25 del Decreto) e di *corruzione tra privati* (di cui all'art. 2635 c.c., richiamato all'art. 25ter comma 2 lett. s-bis del Decreto).
15. Il **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24**, recante *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime*, ha modificato gli artt. 600 e 601 c.p., già richiamati all'art. 25quinquies del Decreto.
16. Il **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39**, recante *Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*, ha inserito il riferimento all'art. 609undecies c.p. nell'art. 25quinquies del Decreto.
17. La **Legge 15 dicembre 2014 n. 186**, recante *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (c.d. Voluntary disclosure)*, ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di *Autoriciclaggio*, di cui all'art. 648ter.1 c.p., e ne ha inserito relativo riferimento nell'art. 25octies del Decreto.
18. La **Legge 22 maggio 2015 n. 68**, recante *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, ha introdotto nuovi reati ambientali (art. 452bis ss. c.p., che prevedono e puniscono i delitti di *Inquinamento ambientale, Disastro Ambientale, Delitti colposi contro l'ambiente, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*) e ne ha inserito relativo riferimento nell'art. 25undecies del Decreto; la medesima legge ha altresì apportato modifiche minori alla disciplina dei reati ambientali già in precedenza richiamati dall'art. 25undecies del Decreto.
19. La **Legge 27 maggio 2015 n. 69**, recante *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, già in precedenza richiamati nel catalogo dei reati presupposto.
20. Il **Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7**, recante *Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*, ha – tra le altre cose – abrogato l'art. 485 c.p. e modificato l'art. 491bis c.p., già richiamati nel catalogo dei reati presupposto.
21. Il **Decreto Legislativo 21 giugno 2016 n. 125**, recante *Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI*, ha modificato gli artt. 453 e 461 c.p., già richiamati nel catalogo dei reati presupposto.

Il D.Lgs 231/2001 è inoltre oggetto di proposte di ulteriore integrazione ed ampliamento (riguardanti, *inter alia* anche la materia dei reati tributari), al vaglio delle Istituzioni comunitarie e del legislatore italiano.

### 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato solo se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto previsti ed a condizione che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

- da “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*” (soggetti “apicali”) <sup>2</sup> (art. 5, comma 1 lett. a);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali<sup>3</sup> (art. 5, comma 1 lett. b).

Di conseguenza, la responsabilità dell'Ente sussiste solo per i **reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio** da parte di soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati **qualora non siano state adottate misure idonee a prevenire il reato**.

Ciò significa che la sola esistenza di rapporti soggettivi qualificati in capo all'autore del reato non è sufficiente, di per sé, a far sorgere la responsabilità della persona giuridica. L'Ente risponde del reato sia che il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente stesso, sia che il reato si riveli comunque vantaggioso.

Quanto ai reati societari, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, è sufficiente che vi sia l'elemento dell'interesse, a nulla rilevando che la società abbia tratto un profitto dalla commissione dell'illecito.

A ciò si aggiunga il fondamentale richiamo contenuto nell'art. 8 del D.Lgs 231/2001, in forza del quale la responsabilità dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

<sup>2</sup> Si considera soggetto in posizione apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza dell'Ente (ad esempio, il Presidente della società), di amministrazione o direzione (ad esempio, gli Amministratori ed i Direttori Generali); resta inteso che le funzioni di cui ai punti precedenti possono essere svolte anche presso una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (per esempio, il Direttore di una filiale o di una divisione). Inoltre, si considera in posizione apicale colui che esercita la gestione e il controllo dell'Ente, anche di fatto (ad esempio, l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione).

<sup>3</sup> Per quanto attiene ai “sottoposti” degli apicali, devono considerarsi tali tutti i soggetti che operano in posizione sottoposta alla “direzione o alla vigilanza” dei vertici dell'Ente, ossia ogni persona che abbia, con l'ente, un qualsivoglia rapporto funzionale (tra cui i lavoratori subordinati, nonché i soggetti che intrattengono con la società rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionale).

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### 1.4 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato alle quali consegue la responsabilità dell'Ente sono riportate nell'elenco che segue:

a) **reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.),
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.),
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 n. 1 c.p.),
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.),
- concussione (art. 317 c.p.),
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
- 
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.),
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.),
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

b) **reati informatici (art. 24-bis):**

- falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.),
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.),
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.),
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.),
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.),
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.),

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.),
  - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- c) **delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):**
- associazione per delinquere (art. 416 c.p., del quale l'art. 24-ter del Decreto richiama separatamente, prevedendo cornici sanzionatorie distinte, la fattispecie di cui al primo comma e quelle di cui ai commi successivi),
  - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.),
  - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.),
  - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.),
  - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309),
  - delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5) c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110);
- d) **reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):**
- falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.),
  - alterazione di monete (art. 454 c.p.),
  - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),
  - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),
  - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.),
  - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.),
  - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),
  - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.),
  - art. 473 – *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni,*
  - art. 474 – *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;*
- e) **delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):**
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
  - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.),
  - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),



- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- vendita di cose alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.),
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.),
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

f) **reati societari (art. 25-ter):**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
- false comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.),
- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.)<sup>4</sup>,
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)<sup>5</sup>,
- impedito controllo (art. 2625 c.c.),
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.),
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- aggio (art. 2637 c.c. ),
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.),
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c., come modificato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, inserito alla lett. s-bis) dell'art. 25-ter del Decreto ad opera della medesima legge);

g) delitti aventi finalità di **terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater** (quali, ad esempio, associazioni con finalità di terrorismo internazionale,

<sup>4</sup> La Legge Risparmio ha espressamente abrogato l'art. 2623 del c.c., contestualmente inserendo nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF") un nuovo art. 173-bis rubricato "Falso in prospetto". Tuttavia, la menzionata Legge non ha conseguentemente modificato l'art. 25-ter del Decreto, che richiama tuttora la disposizione codicistica abrogata. Tale circostanza deve ritenersi dovuta a un difetto di coordinamento imputabile al legislatore e non è da escludere un intervento correttivo di quest'ultimo nel futuro prossimo, sicchè nell'elaborazione del Modello e dei Protocolli si è ritenuto prudente includere il rischio correlato.

<sup>5</sup> Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La fattispecie risulta oggi collocata sub art. 27 d.lgs. n. 39/2010 ed è rubricata Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni *dei responsabili della revisione legale*. Peraltro, analogamente a quanto detto con riferimento alla fattispecie di falso in prospetto, la menzionata Legge non ha conseguentemente modificato l'art. 25-ter del Decreto, il quale richiama tuttora la disposizione codicistica abrogata e ciò ha indotto la recente giurisprudenza, anche di legittimità (ivi comprese le Sezioni Unite della Corte di Cassazione), ad escludere l'operatività del Decreto a fronte della commissione del reato *de quo*. Tuttavia, in considerazione della possibilità di un intervento correttivo da parte del legislatore, anche in questo caso si è ritenuto prudente prendere comunque in considerazione, in sede di stesura del Modello e dei Protocolli, il rischio di commissione di tale reato.

addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, condotte con finalità di terrorismo, ecc.);

- h) reati relativi a **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1)**;
- i) **reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**:
- riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.),
  - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.),
  - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.),
  - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.),
  - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.),
  - tratta di persone (art. 601 c.p.),
  - acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- j) reato di **abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies)** (c.d. "Market Abuse");
- k) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)**:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.),
  - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- l) **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)** :
- ricettazione (art. 648 c.p.),
  - riciclaggio (art. 648-bis c.p.),
  - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.),
  - autoriciclaggio (art. 648-ter.1);
- m) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)**:
- fattispecie di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies e 181-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633;
- n) **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p., richiamato dall'art. 25-decies)**;
- o) **reati ambientali (art. 25-undecies)**:
- inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p.,
  - disastro ambientale di cui all'art. 452-ter c.p.,
  - delitti colposi contro l'ambiente di cui all'art. 452-quinquies c.p.,
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di cui all'art. 452-sexies c.p.,
  - fattispecie di cui agli artt. 727bis e 733bis c.p.,

- fattispecie richiamate dall'art. 137 e di cui agli artt. 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 269 d.lgs. 152/2006,
  - reati previsti dalla l. n. 150 del 1992,
  - reati previsti dall'art. 3 comma 6 l. n. 549 del 1993,
  - reati di inquinamento previsti dal d.lgs. 202 del 2007;
- p) reato di **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22 comma 12-bis del d.lgs. del 15 luglio 1998, n. 286, richiamato dall'art. **25-duodecies**, inserito dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109);
- q) reati previsti dalla Legge 146/2006 (c.d. "**reati transnazionali**")<sup>6</sup> quali:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
  - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.),
  - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286),
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),
  - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- r) reato di inosservanza delle sanzioni interdittive comminate ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 previsto dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. 231/2001.

Non si può escludere, in futuro, l'inserimento di nuovi titoli di reato presupposto nel Decreto o, come nel caso della sopra menzionata Legge 146/2006 e del decreto legislativo 58/1998, l'emanazione di testi legislativi che, pur non modificando direttamente il Decreto, ne dispongano l'applicabilità – integrale o meno – a ulteriori fattispecie di reato e/o di illecito amministrativo.

Tale eventualità – oggetto di attento monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza – determinerà gli opportuni aggiornamenti del Modello e dei presidi di controllo in ragione di nuovi "rischi-reato" ovvero la necessità di nuovi Protocolli, data la ricorrenza di nuove aree di rischio-reato.

Per una più analitica descrizione delle fattispecie di reato ad oggi incluse nel "Catalogo dei reati presupposto", si rinvia all'Allegato 2 del presente documento.

## 1.5 Reati commessi all'estero

---

<sup>6</sup> L'art. 3 della Legge 146/2006 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*" definisce reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, *nonché*: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".



Al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo, l'Ente avente nel territorio dello Stato la sede principale può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati commessi all'estero.

Tale responsabilità sussiste se ricorrono i seguenti presupposti:

- (i) il reato deve essere stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- (ii) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa;
- (iv) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non procede in autonomia a perseguire il reato.

## 1.6 Regime sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono graduate in base alla gravità della condotta criminosa.

Quale conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico della società le seguenti sanzioni amministrative:

- **Sanzioni pecuniarie** da un minimo di Euro 25.800 fino a un massimo di Euro 1.549.000,00 da commisurare in relazione:
  - alla gravità del fatto;
  - al grado della responsabilità dell'Ente;
  - all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
  - alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.
- **Sanzioni interdittive** che, a loro volta, possono consistere in:
  - **interdizione** dall'esercizio dell'attività;
  - **sospensione o revoca** delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - **divieto di contrattare** con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da **agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi** e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2001, **la sanzione pecuniaria** è obbligatoriamente applicata in ogni ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive invece sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali.

A seguito dell'applicazione di **sanzioni interdittive** (la cui durata può variare dai 3 mesi ai 2 anni) il Consiglio di Amministrazione viene automaticamente privato dei suoi poteri e si procede alla nomina di un commissario giudiziale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività della società

per l'intera durata della sanzione. Le sanzioni interdittive si applicano ai soli reati per i quali sono espressamente previste<sup>7</sup> e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) **reiterazione degli illeciti.**

Nei casi più gravi le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva.

Gli articoli 28-31 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano la responsabilità amministrativa dell'Ente nei casi di trasformazione, fusione, scissione o cessione dell'Ente. Nel caso di trasformazione, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto<sup>8</sup>.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Da quanto sopra consegue che la responsabilità è e rimane legata al *business* o a quel settore del *business* in relazione al quale il reato è stato commesso.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nel caso in cui la commissione dei reati sopra indicati avvenga nelle forme del solo tentativo.

## 1.7 Esclusione della responsabilità

Come anticipato, poiché l'obiettivo della normativa in esame non è solo quello di sanzionare, in via amministrativa, l'Ente per la commissione dei reati ivi elencati, ma anche quello di prevenire la

---

<sup>7</sup> Si tratta in particolare di: reati contro la Pubblica Amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché dei delitti contro la personalità individuale, delitti contro il patrimonio mediante frode, delitti informatici, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

<sup>8</sup> L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001, che disciplina tale aspetto, fa salvo quanto previsto dal comma 3 ai sensi del quale "le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso". Il comma 2 richiamato dalla norma prevede che "gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato".

commissione di tali reati, il legislatore, in presenza di determinati presupposti, ha previsto, in alcune ipotesi, un'esimente generale e, in altre, una riduzione di pena.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa in oggetto, prevede un'ipotesi specifica di esenzione da detta responsabilità dell'Ente qualora lo stesso dimostri:

- a) che l'organo dirigente della Società **ha adottato ed efficacemente attuato un Modello** di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato a uno specifico **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente il Modello** di organizzazione e gestione;
- d) che **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esclusione della responsabilità opera qualora le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato. Tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del Modello avvenute in un momento successivo alla commissione del reato possono avere effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'Ente, come si vedrà in appresso al capitolo 1.8 (artt. 12, comma 3, 17, comma 1, lett. c), e 18, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

### 1.8 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

I Modelli organizzativi hanno, pertanto, una **duplice funzione**: quella di prevenire la commissione di reati - che risulta più difficile dopo l'introduzione della specifiche cautele procedurali e di controllo previste dai Modelli - e quella di evitare che le conseguenze di tali reati possano ricadere sulla società nel caso in cui le fattispecie delittuose dovessero *comunque* verificarsi (ipotesi che non si può evidentemente escludere).

La *ratio* sottesa alla norma presuppone che i comportamenti individuali abbiano **fraudolentemente eluso** le procedure aziendali e che, pertanto, si possa operare una netta distinzione tra **volontà della Società** (manifestata attraverso l'adozione delle procedure e del Modello organizzativo) e **volontà dei singoli soggetti**.

Infatti, in caso di instaurazione di un procedimento penale:

- l'adozione del Modello - prima della commissione del reato - rappresenta condizione necessaria affinché l'Ente possa essere assolto (un ente privo di Modello non potrà in alcun modo esimersi dalla responsabilità per il fatto di reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio),
- l'adozione del Modello consente di escludere l'applicazione delle sanzioni interdittive con la conseguente applicazione delle sole sanzioni pecuniarie;

- l'adozione del Modello comporta la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà;
- l'adozione del Modello determina la sospensione delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria in via preventiva.

La normativa definisce, inoltre, i **requisiti dell'efficace attuazione del Modello**:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 definisce il **contenuto dei modelli di organizzazione** e di gestione stabilendo che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, tali modelli devono:

- **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei reati;
- **prevedere obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- possedere i requisiti richiesti dall'art 30 del D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 così statuisce "1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla

In ogni caso, come sopra evidenziato, la responsabilità amministrativa della Società è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **1.9 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti**

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee-guida) elaborati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria").

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali quali un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria sono state trasmesse al Ministero della Giustizia il 24 maggio 2004 e modificate il 31 marzo 2008. Il Ministero della Giustizia ha giudicato le suddette Linee guida "*idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001*". Le stesse sono state aggiornate nel mese di luglio 2014.

Anche l'Associazione Nazionale delle Imprese pubbliche e private che gestiscono servizi di Trasporto pubblico locale (di seguito, "ASSTRA"), associazione di categoria a cui aderisce SBB Cargo Italia S.r.l., ha elaborato le proprie linee guida ("*Linee Guida ASSTRA per la realizzazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*" - di seguito, "Linee guida ASSTRA").

SBB Cargo Italia S.r.l. associata, per categoria, ad ASSTRA e FERCARGO, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria, e delle Linee guida ASSTRA (ispirate in larga misura ai contenuti delle Linee guida di Confindustria).

---

prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

## CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

### 2.1 SBB Cargo Italia S.r.l.

SBB Cargo Italia S.r.l. è stata costituita nel gennaio del 2003 da SBB Cargo AG. A far tempo dal 1° gennaio 2011 il processo di riorganizzazione del Gruppo SBB ha determinato il trasferimento della intera quota di partecipazione del capitale sociale della Società da parte della società SBB Cargo AG alla società SBB Cargo International AG (di seguito anche "**Casa Madre**"), società del Gruppo SBB, che la partecipa al 100% e che esercita su di essa attività di direzione e coordinamento.

La Società è stata costituita a seguito dell'avvio in Europa del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario fortemente voluto dalla Comunità Europea.

Il Gruppo persegue una strategia di espansione nel traffico nord-sud, puntando ad ampliare costantemente i propri servizi mediante l'affidamento della responsabilità dell'intero trasporto ad un unico operatore. A tale scopo il Gruppo ha costituito, oltre ad SBB Cargo Italia S.r.l., una società controllata in Germania.

Come descritto nella prefazione, SBB Cargo Italia S.r.l. è una impresa ferroviaria che produce, in autonomia industriale e finanziaria, sia servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di merci, anche combinato ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, recepita a livello nazionale dal DM 15 febbraio 2001, sia servizi logistici integrati ed attività complementari allo svolgimento dell'attività di trasporto, che fornisce principalmente alla Casa Madre.

La tipologia delle merci trasportate comprende l'intero settore delle merci di massa, incluse quelle con esigenze particolari di trasporto e movimentazione.

La fornitura delle prestazioni avviene d'intesa e in stretta collaborazione con altre reti (ferrovie private, ferrovie dei Paesi limitrofi) e operatori del settore (per esempio, società di logistica integrata e di movimentazione container) sia in Italia sia all'estero.

La Società, che ha sede a Gallarate, si è dotata di un organico di oltre 200 dipendenti e di 10 unità locali dislocate in Piemonte e Lombardia.

### 2.2 Modello di *governance*

SBB Cargo Italia S.r.l. è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri (art. 20 dello Statuto) nominati dall'Assemblea che determina numero e durata del loro ufficio.

I consiglieri possono durare in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Ad oggi il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da quattro membri.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i propri componenti il **Presidente** e uno o più **Amministratori Delegati** fissandone i termini di carica.

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli Amministratori Delegati ove nominati (art. 31 dallo Statuto), nonché ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; segnatamente, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni che ritenga necessarie ed opportune per l'attuazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle riservate dalla legge all'Assemblea dei soci (art. 27 dello Statuto).


Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato possono nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi (art. 28 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Dirigenti e Quadri della Società i poteri necessari (come di seguito meglio illustrati) per compiere atti e operazioni nell'interesse della Società, nonché i limiti e modalità con cui detti poteri possono essere esercitati.

**L'Assemblea** dei soci elegge l'Organo di Controllo, attualmente costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il Presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi. Ai sindaci è attribuito il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e della struttura amministrativa e contabile e sul suo funzionamento, oltre alle altre incombenze previste dal Codice Civile.

### 2.3 Assetto organizzativo

La Società definisce il proprio assetto organizzativo attraverso l'assegnazione di **responsabilità funzionali** e la definizione di **riporti gerarchici**, evidenziati a mezzo di Organigramma aziendale.





Le principali funzioni aziendali (dettagliate nell'organigramma ufficiale della Società) sono:

### **Finanza e Controllo**

La funzione Finanza e Controllo è responsabile della gestione complessiva dei processi finanziari, economico-gestionali ed amministrativi della Società. Tra le principali attività svolte sono comprese:

- la gestione dei processi amministrativo-contabili della Società ed il supporto al vertice aziendale nelle decisioni di natura bilancistico-fiscale, nonché nelle decisioni di natura economico-finanziaria, verificando la sostenibilità delle varie iniziative;
- il coordinamento del processo di budget ed il presidio della pianificazione strategica ed operativa della Società, oltre al coordinamento funzionale delle strutture di pianificazione e controllo delle altre funzioni aziendali;
- le valutazioni economiche delle iniziative delle altre funzioni e delle attività di interconnessione.

A tal fine, alla funzione Finanza e Controllo fanno capo le professionalità aziendali che svolgono attività di carattere contabile e gestionale connesse con i processi amministrativi e finanziari della Società, cui si aggiunge la Giurista d'impresa, che assicura un servizio di consulenza legale interna a tutti i settori aziendali in ambito societario, civile, commerciale, amministrativo e penale.

### **Sistemi Qualità e Sicurezza**

La funzione Sistemi Qualità e Sicurezza è volta:

- a garantire il rispetto delle normative concernenti la gestione dei rifiuti, fornendo consulenza in fase di interpretazione delle norme, di stesura dei contratti, di preparazione e archiviazione della documentazione richiesta ed effettuazione dei controlli necessari;
- a garantire la presenza e l'aggiornamento di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) coerente con le disposizioni di legge vigenti (nazionali ed EU), privilegiando la sua integrazione con i sistemi centrali della Casa Madre e delle norme di qualità ISO;
- a garantire il rispetto delle normative di legge disciplinanti il trasporto di merci pericolose, fornendo consulenza in fase di interpretazione delle norme ed effettuando controlli specifici;
- a garantire il rispetto delle normative esistenti in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso una corretta individuazione dei fattori di rischio e la conseguente definizione di misure di contenimento in base a quanto definito dal D.Lgs 81/2008 per il ruolo di RSPP, compresa la redazione della documentazione specifica;
- a garantire il rispetto delle normative esistenti in materia di tutela dell'ambiente, fornendo consulenza in fase di interpretazione delle norme ed effettuando i necessari controlli.

### **Organizzazione e Risorse Umane**



La funzione Organizzazione Risorse Umane è responsabile dell'assunzione, formazione e organizzazione del personale della Società e si occupa di:

- gestire il personale nel rispetto delle normative vigenti e della contrattazione, garantendo la corretta tenuta dei libri paga e matricola ed ogni altra incombenza prevista dalla normativa in materia ed effettuando i relativi pagamenti e versamenti;
- curare i rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentate nella società;
- negoziare ogni aspetto utile per la risoluzione delle vertenze relative alle controversie di lavoro, in via preliminare, stragiudiziale e giudiziale, sia in sede sindacale sia presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente sia nel corso di un processo;
- garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

### **Affari Generali**

La funzione Affari Generali, *inter alia*, si occupa di:

- assicurare un servizio di segreteria ed assistenza all'Amministratore Delegato e ai Responsabili di Settore;
- garantire lo svolgimento dell'attività di approvvigionamento di risorse e/o prestazioni funzionali alle esigenze produttive dell'azienda, garantendo l'ottimizzazione qualitativa, quantitativa ed economica degli acquisti;
- coordinare le attività di supporto pratico funzionali alle esigenze degli altri settori aziendali, garantendo l'ottimizzazione qualitativa ed economica delle attività gestite;
- garantire la ricerca, l'allestimento, la manutenzione e l'approvvigionamento delle sedi aziendali rispettando il principio di economicità e assicurando il rispetto delle normative vigenti;
- gestire l'Archivio in modo da assicurare la raccolta e l'archiviazione della documentazione inerente ai servizi di trasporto effettuati.

### **Esercizio**

La funzione Esercizio si occupa, in particolare, di:

- organizzare e garantire lo svolgimento dell'esercizio ferroviario nel rispetto della normativa vigente,
- garantire la fattibilità tecnica dei trasporti ferroviari e delle prestazioni logistiche aggiuntive;
- assegnare i turni di lavoro al personale di esercizio e provvedere affinché tale assegnazione avvenga sempre in conformità alle abilitazioni conseguite e valide del personale medesimo e nel rispetto della normativa vigente e del contratto di lavoro;
- disporre la pianificazione e l'esecuzione del mantenimento delle competenze professionali del personale che svolge mansioni di sicurezza di ogni livello e categoria conformemente alle modalità e ai contenuti stabiliti dal Responsabile Tecnica e Formazione, verificare che tale personale sia in possesso, per tutto il tempo in cui svolge tali mansioni, dei necessari requisiti professionali e di idoneità

fisica, linguistica e psico-attitudinale e disporre la pianificazione ed esecuzione delle visite mediche periodiche di tutto il personale aziendale, col supporto dei Servizi Esercizio;

- distribuire in forma organizzata, tempestiva, controllata e documentata le disposizioni di esercizio;
- garantire che l'utilizzo del materiale rotabile avvenga nel rispetto delle condizioni d'impiego definite dal Responsabile Tecnica e Formazione, nonché delle esigenze manutentive definite dal fornitore del medesimo materiale rotabile, coordinandosi, sotto il profilo organizzativo, con il Responsabile Sistemi e Produzione;
- garantire standard elevanti di puntualità e il massimo impiego delle risorse, nel rispetto della normativa del rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva nazionale.

### **Tecnica e Formazione**

La funzione Tecnica e Formazione si occupa di:

- definire i contenuti dei corsi di formazione di tutte le specialità ferroviarie e curare l'aggiornamento normativo in ambito ferroviario, con predisposizione delle disposizioni di servizio in conformità alla normativa vigente e al sistema SGS;
- gestire l'acquisizione e il mantenimento competenze professionali del personale istruttore incaricato della formazione, certificazione e seguito individuale del personale che svolge mansioni di sicurezza;
- gestire i processi di acquisizione e mantenimento delle competenze professionali del personale che svolge mansioni di sicurezza tanto con riferimento alla conoscenza dei regolamenti e delle prescrizioni che disciplinano l'esercizio ferroviario quanto con riferimento alla conoscenza degli impianti, dei mezzi e delle linee su cui prestare servizio;
- gestire il processo di immatricolazione del materiale rotabile e la regolare tenuta della documentazione ad esso riferibile, definire le condizioni d'impiego del medesimo materiale rotabile fornendo le indicazioni ai settori aziendali per la corretta pianificazione delle risorse, assicurare il controllo delle modifiche e degli interventi straordinari effettuati sul materiale rotabile aziendale ai fini del rispetto delle condizioni indicate nei certificati di ammissione tecnica degli stessi, o delle operazioni definitive a riguardo di elementi inerenti la sicurezza e/o l'interfacciamento con l'infrastruttura ferroviaria o relativi ai piani di manutenzione attraverso i ritorni di esperienza di esercizio dei rotabili, da sottoporre all'approvazione del Gestore dell'Infrastruttura, nonché assicurare il costante monitoraggio di ogni intervento di manutenzione nel rispetto dei piani di manutenzione depositati presso ANSF;
- gestire le inchieste in caso di incidenti e/o inconvenienti ferroviari.

### **Sistemi Produzione**

La funzione Sistemi Produzione si occupa, in particolare, di:

- pianificare e programmare i trasporti ferroviari e tutte le attività correlate;

- garantire che l'utilizzo del materiale rotabile avvenga nel rispetto delle condizioni d'impiego definite dal Responsabile Tecnica e Formazione, nonché delle esigenze manutentive definite dal fornitore del medesimo materiale rotabile, coordinandosi, sotto il profilo organizzativo, con il Responsabile Esercizio;
- pianificare e riassegnare i turni di lavoro del personale di esercizio e provvedere affinché ciò avvenga sempre in conformità alle abilitazioni conseguite e valide del personale medesimo, nel rispetto della normativa vigente e del contratto di lavoro, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei processi di mantenimento delle competenze e del possesso dei necessari requisiti professionali e di idoneità fisica, linguistica e psico-attitudinale.

### Funzioni centralizzate

Le funzioni centralizzate a livello di gruppo presso la Casa Madre sono:

- IT
- Vendite

Con riferimento alla funzione IT, Casa Madre provvede altresì a definire le linee direttive e a fornire il sostegno necessario a garantire la sicurezza informatica della Società tramite l'emanazione e l'aggiornamento di regole sulla sicurezza informatica valide per l'intero gruppo SBB. Casa Madre provvede altresì ad effettuare verifiche periodiche sui sistemi informatici. Ogni società del Gruppo deve attenersi alle linee direttive ed osservare le regole di sicurezza informatica predisposte a livello di Gruppo.

Nell'attività svolta principalmente dalla Casa Madre relativamente alle vendite, la Società effettua una doverosa analisi dei costi e verifica la fattibilità tecnica dei servizi e dei prodotti che la Casa Madre offre alla clientela. Esiste tuttavia un'attività di vendita di servizi gestita direttamente dalla Direzione.

Con riferimento alla gestione degli **adempimenti doganali** si precisa che detta attività è curata in parte dalla Casa Madre ed in parte dalla Società. Le due realtà aziendali sono in costante contatto al fine di poter assolvere a tutte le procedure necessarie.

La Società ha ottenuto dall'Agenzia delle Dogane con decorrenza di validità dal 12 ottobre 2011 la certificazione AEOF (Operatore Economico Autorizzato – Semplificazioni doganali e Sicurezza), che attesta il rispetto da parte della Società degli obblighi doganali e dei criteri previsti per il sistema contabile, la solvibilità finanziaria; e la rispondenza ad adeguate norme di sicurezza.

### Attribuzione dei poteri di impegno e spesa

L'attribuzione dei poteri di impegno e spesa è attuata in conformità ad un sistema di procure e deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione. Tale sistema tende ad assicurare l'**equilibrio** dei poteri assegnati, la **insussistenza di situazioni di concentrazione** di poteri o di assegnazione di poteri non compatibili alle singole funzioni.

### Sistema di controllo di gestione delle risorse finanziarie

Il team direzionale ha predisposto un **sistema di controllo di gestione delle risorse finanziarie** della Società che prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire oltre alla verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando a definire in maniera chiara e conoscibile le risorse a disposizione delle singole funzioni aziendali attraverso la definizione e programmazione del budget, nonché a rilevare eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato nel budget attraverso la consuntivazione.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra menzionati, la Società si è munita di una serie di procedure interne e di Protocolli allegati al Modello.

La Società provvede a distribuire periodicamente al proprio personale le comunicazioni interne e le altre informazioni rilevanti ivi incluse le procedure tramite il sistema Intranet del Gruppo, e-mail, nonché apposite informative affisse nelle bacheche di tutte le sedi aziendali (sede legale e unità locali).

## **CAPITOLO 3 - METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO E REVISIONE DELLO STESSO**

### **3.1 Premessa**

Il Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato attualmente contemplate dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai fini che precedono, la Società ha inteso avviare una serie di attività volte ad elaborare e redigere il proprio modello organizzativo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e in maniera coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle linee guida di categoria emanate dalle associazioni maggiormente rappresentative.

In particolare, il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione da parte della Società di un proprio Modello è stata svolta da un gruppo di lavoro formato da personale della Società e da consulenti esterni.

La metodologia seguita nella predisposizione del Modello tiene conto della giurisprudenza ad oggi formatasi sul D.Lgs. 231/2001 che impone di individuare le "aree sensibili" o "a rischio" - cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe manifestarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati - mediante una visione organizzativa e di controllo dei fenomeni aziendali, non essendo ritenuta sufficiente la sola analisi giuridica e formale.

In tale ottica, la Società ha elaborato un programma di attività (di seguito "**Progetto**") volto a definire e redigere un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto richiesto dalla normativa e suggerito dalla giurisprudenza.

Le attività previste nel progetto sono state svolte da un team di lavoro composto da consulenti esterni nelle figure di una primaria società di consulenza e di importanti studi legali specializzati nel settore, di concerto con un team interno della Società appositamente costituito.

Si riportano di seguito le fasi di realizzazione del progetto:

<b>Fasi</b>	<b>Attività</b>
<b>Fase 1</b>	<p><b><i>Pianificazione e avvio del progetto</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Esame della struttura organizzativa e di controllo</u>: esame della <i>governance</i>, delle deleghe, dei poteri, della ripartizione dei compiti e delle responsabilità, analisi storica, verifica dell'esistenza di controlli di linea adeguati e di controlli indipendenti, analisi del sistema di emanazione delle normative interne e delle modalità di formalizzazione dei processi;</li> <li>• <u>Identificazione preliminare delle aree di rischio</u>: individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 e individuazione dei responsabili, ovvero delle persone che, in base alle funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle attività sensibili e dei controlli (Key Officer);</li> <li>• <u>Organizzazione delle interviste</u>: organizzazione di interviste mirate con i Key Officer.</li> </ul>
<b>Fase 2</b>	<p><b><i>Valutazione e integrazione dei controlli</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Effettuazione delle interviste e raccolta delle informazioni</u>: verifica, con i Key Officer, delle procedure, delle prassi e dei controlli in essere, per accertare la rispondenza alle esigenze di salvaguardia della Società dai rischi derivanti dalla commissione di reati, nelle aree evidenziate come "sensibili";</li> <li>• <u>Valutazioni dei controlli ed eventuali integrazioni</u>: riepilogo del quadro complessivo emerso dalle interviste ai Key Officer e dei risultati dell'analisi organizzativa; riepilogo di situazioni di possibili "gap" e di necessità di interventi procedurali e organizzativi a rafforzamento del sistema di controllo.</li> </ul>
<b>Fase 3</b>	<p><b><i>Elaborazione della documentazione</i></b></p> <p>Predisposizione dei documenti che descrivono il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, coerente con le linee guida e con le pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello organizzativo;</li> <li>• Codice Etico;</li> <li>• Reati Presupposto;</li> <li>• Matrice attività /reati;</li> <li>• Protocolli (chiamate anche "<b>Procedure 231</b>"), dedicate alle singole attività sensibili identificate;</li> <li>• Sistema disciplinare;</li> <li>• Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;</li> </ul>
<b>Fase 4</b>	<p><b><i>Approvazione della documentazione</i></b></p>

Fasi	Attività
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esame e validazione da parte della Direzione della Società;</li> <li>• Delibere di Consiglio;</li> <li>• Rendicontazione in Assemblea.</li> <li>• Training</li> </ul>

### ***Pianificazione e avvio del progetto***

Allo scopo di verificare la coerenza dei principali elementi organizzativi, è stata preliminarmente effettuata l'analisi del quadro di controllo della Società.

L'analisi ha compreso l'esame di quanto di seguito descritto:

1. organigramma della Società;
2. attività, ruoli e responsabilità di tutte le principali unità organizzative;
3. segregazione dei compiti;
4. modalità di attribuzione di deleghe e poteri;
5. modalità di formulazione e di diffusione delle norme interne;
6. tracciabilità e verificabilità ex post delle attività di processo tramite adeguati supporti documentali/informativi.

E' stata effettuata l'analisi dell'operatività aziendale al fine di individuare le **attività sensibili** nell'ambito delle quali sia possibile commettere i **reati**. In particolare, il complesso e strutturato processo per la predisposizione del *risk assessment* è stato curato da un gruppo di lavoro nominato dalla Società che, a sua volta, si è avvalso del supporto di una primaria società di consulenza e di importanti studi legali specializzati nel settore.

Si è quindi proceduto ad identificare i **responsabili dei processi o delle attività sensibili**, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi o attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "*Key Officer*"), e ad organizzare, con tali soggetti, interviste mirate alla raccolta di informazioni aggiornate sullo stato dei processi e dei controlli.

Le attività individuate come sensibili e i possibili reati sono stati quindi associati alle funzioni aziendali preposte in una **Matrice (Allegato 3)**, che costituisce il presupposto di base della costruzione del Modello e la realizzazione di quanto indicato dalla normativa (art. 6 del D.Lgs. 231/2001) e dalle linee guida di riferimento.

L'analisi preliminare dei processi aziendali ha permesso alla Società di escludere le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi alcune delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2001, in quanto o non attinenti con l'attività aziendale o perché gestite dalla Casa Madre e quindi con un presidio assicurato a livello di Gruppo.

In particolare, in considerazione dell'attività attualmente svolta, la Società ha ritenuto non rilevanti i seguenti gruppi di reati: reati informatici; reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; reati contro la personalità individuale; reati di abuso di informazioni privilegiate e

manipolazione di mercato, nonché reati transnazionali; delitti contro l'industria e il commercio; reati in materia di violazione del diritto d'autore.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione ai reati su elencati, sia in relazione a possibili modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 231/2001. La Società si impegna altresì a valutare l'opportunità di integrare il presente Modello qualora dovesse emergere, con riferimento alla propria attività, la rilevanza di uno o più dei reati di cui al paragrafo precedente o di eventuali nuove fattispecie di reato che il Legislatore ritenesse di inserire nel "corpus" del D. Lgs. 231/2001.

All'esito di una preliminare fase di ricognizione della documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società, è stata condotta una mappatura di dettaglio dell'operatività aziendale, articolata sulla base delle unità organizzative della Società e svolta per il tramite di interviste di rilevazione.

Tale attività si è svolta in una serie di fasi, temporalmente distinte:

dapprima l'attività di mappatura dei rischi è stata condotta con riferimento a tutti i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies 25-octies del Decreto, nonché con riferimento ai reati transnazionali di cui alla Legge 146/2006;

in un secondo momento, a seguito dell'introduzione nel Decreto di nuove categorie di illeciti, la predetta attività è stata condotta anche con riferimento ai reati di cui agli artt. 25-bis lett. f-bis), 25-bis.1, 25-novies, 25-decies e 25-undecies, si è dato corso a un'ulteriore valutazione del rischio con specifico riferimento a tali fattispecie criminose;

in seguito, analoga attività è stata svolta con riferimento al reato richiamato dall'art. 25-duodecies, al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (richiamato, a seguito della l. 190/2012, nell'art. 25) e al reato di corruzione tra privati (richiamato, sempre a seguito della l. 190/2012, nell'art. 25-ter);

da ultimo, l'attività di *risk assessment* è stata condotta con riferimento alle modifiche apportate alla normativa in esame tra il 2014 e il 2016 (cfr. provvedimenti *sub* § 1.2), con focus specifico sul reato di autoriciclaggio, richiamato dall'art. 25-octies.

### ***Valutazione e integrazione dei controlli***

Obiettivo delle interviste è stato quello di verificare, per ogni processo o attività sensibile individuato nelle fasi precedenti, la **sussistenza di procedure e controlli** atti a prevenire la commissione di reati.

Inoltre, le interviste hanno avuto l'obiettivo di mettere a fuoco eventuali ulteriori attività sensibili oltre a quelle già evidenziate.

Terminate le interviste, si è provveduto a riepilogare le **risultanze definitive dell'analisi**, in termini di attività sensibili, processi e controlli. Sono state inoltre individuate alcune attività di miglioramento degli aspetti di processo e controllo, nonché possibilità di interventi migliorativi su responsabilità e ruoli affidati alle singole funzioni aziendali.

### ***Elaborazione della documentazione***

Nell'ultima fase è stata messa a punto la documentazione che illustra il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di SBB Cargo Italia S.r.l., articolato in tutte le sue



componenti, secondo le disposizioni del Decreto e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria.

### 3.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore discriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

SBB Cargo Italia S.r.l. ha predisposto un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e delle indicazioni derivanti dalle pronunce giurisprudenziali in materia, tiene conto della propria realtà aziendale e della propria storia, in coerenza con il sistema di *governance* della Società. Il Modello risulta fondato sui seguenti elementi:

- a) Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e implementazione dei sistemi di controllo in grado di presidiare le aree stesse. A tale proposito è stata redatta la **Matrice attività / reati (Allegato 3)**.
- b) Definizione degli **standard di controllo e dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società** nell'ambito delle attività sensibili individuate e in relazione ai reati da prevenire (**Allegato 4**).
- c) Promozione, nell'ambito della propria comunicazione interna, dei temi legati all'area comportamentale del personale e alla divulgazione all'interno e all'esterno della struttura aziendale dei principi contenuti nel Modello. Il processo descritto si esplica tramite l'introduzione di:
  - un **piano di formazione e comunicazione al personale** dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
  - un **programma di verifiche periodiche** sulle attività sensibili e sui relativi *standard* di controllo;
  - un **sistema disciplinare** atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello (**Allegato 5**);
- d) Istituzione dell'**Organismo di Vigilanza** responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento del Modello;
- e) Adozione e diffusione del **Codice Etico**, in coerenza con la *mission* e l'attività della Società (**Allegato 1**).

Le previsioni contenute nel presente **Modello** sono coerenti con quelle del **Codice Etico**, pur avendo il primo specifiche finalità in ottemperanza al D.Lgs 231/2001.

Il **Modello** risponde infatti a specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, mentre il **Codice Etico** rappresenta uno



strumento adottato da SBB Cargo Italia S.r.l. e suscettibile di autonoma applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

## CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 L'Organismo di Vigilanza di SBB Cargo Italia S.r.l.

Come detto in precedenza, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati se il suo Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, affidato i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un **organismo dotato di autonomi poteri di controllo**.

Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza **l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione**.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, tenendo conto delle evoluzioni interpretative sviluppate da Confindustria e ASSTRA e delle caratteristiche e dimensioni della propria struttura organizzativa, SBB Cargo Italia S.r.l. intende identificare il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**") in un organo collegiale misto, composto da tre membri e precisamente:

- da un professionista esterno alla Società, con competenza e comprovata esperienza in materie penalistiche attinenti ai compiti assegnati all'OdV;
- da un membro interno scelto e nominato dal CdA per il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
- da un professionista esterno alla Società, con competenza e comprovata esperienza in materie economiche, o, in alternativa, civilistiche e internazionalistiche attinenti ai compiti assegnati all'OdV.

L'OdV nomina un Presidente tra i suoi membri.

La scelta dei componenti dell'OdV è stata effettuata in base a criteri conformi alle Linee Guida di Confindustria<sup>10</sup>, ed assicura, in particolare che il membro interno nominato dal CdA abbia, in ragione del ruolo svolto, una dettagliata conoscenza della Società e di conseguenza possa assicurare all'OdV la comprensione delle dinamiche aziendali, mentre i professionisti esterni garantiscono all'OdV il mantenimento dei requisiti di autonomia e indipendenza, assicurando al contempo le necessarie competenze nelle materie di cui l'OdV dovrà trattare.

#### **Autonomia ed indipendenza**

L'Organismo di Vigilanza deve avere piena autonomia funzionale e operativa e riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Per poter svolgere correttamente le funzioni di vigilanza e analisi, l'Organismo di Vigilanza deve poter **accedere senza limitazioni a tutte le informazioni aziendali** ritenute dallo stesso rilevanti,

---

<sup>10</sup> Cfr. pag 37 delle Linee Guida di Confindustria ove si menziona "Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dell'Odv (ma forse sarebbe più corretto dire dell'intero sistema di controllo previsto dal decreto in parola) ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna."

divenendo anche il soggetto destinatario delle eventuali segnalazioni effettuate da dipendenti o collaboratori della Società in merito a denunce di fatti illeciti rilevanti per il D.Lgs. 231/2001.

La posizione riconosciuta all'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'organizzazione aziendale è tale altresì da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa.

### Istituzione

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo e durano in carica tre esercizi sociali. Essi sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade dall'incarico, per scadenza del termine, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi, ma continua a svolgere le proprie funzioni in regime di c.d. *prorogatio* fino alla nomina dei nuovi componenti dell'Organismo.

### Requisiti e decadenza

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza di determinati requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale **attesti l'assenza di:**

- **relazioni di parentela, coniugio** (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o **affinità** entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, nonché soggetti apicali della Società;
- **conflitti di interesse**, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- **titolarità, diretta o indiretta**, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- **funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi** presso la Società;
- **funzioni di amministrazione** – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- **rapporto di pubblico impiego** presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- **sentenza di condanna o di patteggiamento**, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o

all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;

- **condanna**, con sentenza o patteggiamento, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il soggetto nominato decade automaticamente dalla carica qualora risulti sussistere a suo carico uno dei motivi di ineleggibilità qui indicati.

### **Rinuncia, sostituzione**

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Organo di Controllo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede – se del caso - alla loro sostituzione, con propria deliberazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo. I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

### **Revoca**

Al fine di assicurare l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione adotta forme di tutela nei confronti dello stesso per evitare rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l'attività svolta.

In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con l'OdV (o con i soggetti che lo compongono) è sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, ad adeguata informazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, da parte del Presidente dell'Organo di Controllo, alla prima Assemblea dei soci.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza e ai suoi membri la necessaria stabilità, la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di alcuno dei suoi membri, o dei poteri loro attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire solo per giusta causa.

### **Remunerazione e rimborsi spese**

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, all'atto della nomina o con successiva delibera.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

### **Poteri di spesa e nomina di consulenti esterni**

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare - sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della **collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni**, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione. Per garantire il corretto svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

A titolo meramente esemplificativo, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze e precisamente:

- della funzione centrale **Finanza e Controllo** (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante; per definire il contenuto delle apposite clausole da inserire nei contratti con consulenti, *partner* commerciali, ecc.; nonché per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari; in ordine al controllo dei flussi finanziari);
- della funzione centrale **Organizzazione e Risorse Umane** (ad esempio, in ordine all'implementazione del piano di comunicazione e formazione del personale; all'implementazione del sistema disciplinare e alla gestione dei procedimenti disciplinari).

### Professionalità

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere assicurata, oltre che dalle competenze specifiche anche dalla facoltà di avvalersi delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali nonché di consulenti esterni.

Inoltre, **all'Organismo di Vigilanza saranno garantite** (se del caso, anche tramite supporto esterno) **le necessarie competenze in materia di visite ispettive ed audit**, con particolare riferimento alle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, oltre che all'individuazione delle frodi. Altrettanto dicasi per le competenze professionali in materia di diritto, particolarmente utili per l'individuazione delle attività a rischio di commissione di reati.

### 4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da altro organo o funzione della Società, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione, quale organo dirigente, anche ai sensi dell'articolo 2381, comma 5 del codice civile, di svolgere un'attività di vigilanza sulla concreta adeguatezza e funzionalità del presente Modello e, conseguentemente, di valutare, in via indiretta, l'opportunità ed efficienza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza, anche in considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello spetta all'organo dirigente della Società.

All'Organismo di Vigilanza **sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo** necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve emettere e adottare un proprio regolamento interno che preveda:

- ❑ la pianificazione delle attività e dei controlli,
- ❑ la definizione delle procedure e delle metodologie applicabili,
- ❑ la verbalizzazione delle riunioni,
- ❑ la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'Organismo sono affidati i seguenti compiti e poteri:

#### **Informazione e formazione**

1. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno della Società, eventualmente differenziando il programma informativo e prestando particolare attenzione al personale che opera nelle aree di maggior rischio.

#### **Vigilanza sul corretto funzionamento del Modello, sulla sua efficacia a prevenire i reati e sulla realizzazione degli interventi migliorativi**

1. **vigilare sul funzionamento del Modello** sia rispetto alla adeguatezza dello stesso a svolgere in concreto la funzione di prevenzione della commissione dei reati sia rispetto alla sua capacità di far emergere in concreto eventuali comportamenti illeciti;
2. approvare un **programma annuale di verifiche**, strutturato in modo da assicurare un adeguato monitoraggio delle aree sensibili e dell'efficacia dei controlli posti in essere; **le verifiche potranno essere supportate da funzioni di controllo** della Società o da consulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
3. nei casi in cui l'Organismo ritenga opportuno, anche attraverso l'attività di verifica, di promuovere interventi migliorativi dei sistemi di controllo e delle procedure aziendali, all'Organismo di Vigilanza compete il potere e la responsabilità di **richiedere alle funzioni aziendali competenti** l'esecuzione degli interventi in questione;
4. **verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati** (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi.

#### **Aggiornamento del Modello**

1. promuovere l'aggiornamento del Modello a seguito di: i) **significative violazioni** delle prescrizioni del Modello; ii) significative **modificazioni dell'assetto organizzativo** della Società; iii) **modifiche normative**.

#### **Rapporti con gli altri organi di controllo**

1. **mantenere un periodico collegamento** con l'Organo di Controllo, con gli altri enti aziendali preposti ad attività di monitoraggio del sistema di controllo.

#### ***Rapporti con il personale della Società e i collaboratori esterni***

1. **fornire chiarimenti** in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
2. promuovere la predisposizione di un efficace **sistema di comunicazione interna** per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante.

#### ***Poteri di indagine e di intervento***

1. controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società con il potere di accedere liberamente presso qualsiasi direzione e/o unità della Società – senza necessità di consenso preventivo – per acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, per controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati di cui all'Allegato 2;
2. segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
3. promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello.

### **4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi**

#### **Obblighi generali**

Il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree di rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reato. Per tale motivo, all'Organismo di Vigilanza deve essere dato accesso a tutti i dati ed a tutte le informazioni sopra menzionate relative a SBB Cargo Italia S.r.l..

Ai fini del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, fatti, comportamenti e/o eventi che possono determinare una violazione del Modello.

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, **da parte dei soggetti apicali e dei loro sottoposti**:

- i) le **informazioni e la documentazione prescritte nei Protocolli** con riferimento alle singole attività sensibili; le **risultanze periodiche** dell'attività di controllo dalle stesse posta



in essere, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del presente Modello (*report* riepilogativi dell'attività, monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);

- ii) le **anomalie o atipicità** riscontrate, le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del Modello, ogni altra informazione o notizia relativa all'attività della Società nelle aree a rischio, che l'Organismo di Vigilanza ritenga, di volta in volta, di acquisire.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le segnalazioni di condotte non conformi al presente Modello dovranno avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello stesso; le suddette segnalazioni dovranno essere effettuate attraverso un "**canale di comunicazione dedicato**" che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione dei reati, facilitando il flusso di segnalazioni ed informazioni verso lo stesso e permettendo all'Organismo di ricevere tempestivamente eventuali chiarimenti; in tal senso:

- **il dipendente che venga a conoscenza** di una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- devono essere raccolte **segnalazioni** relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possano determinare una violazione del Modello;
- tali segnalazioni potranno essere fatte pervenire all'**Organismo di Vigilanza** sia in forma cartacea, che in formato elettronico; a tale scopo, l'indirizzo di posta elettronica (protetto da *password*) dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere divulgato a tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti e fornitori della Società. Ciascuna segnalazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) l'attività "sensibile" in occasione della quale la violazione, anche solo sospetta, è stata commessa;
  - b) la fattispecie penale contro cui la violazione segnalata potrebbe impattare;
  - c) le strutture aziendali coinvolte e il relativo personale;
  - d) le eventuali figure o enti esterni coinvolti;
  - e) una breve descrizione della violazione con la produzione di eventuali evidenze documentali (cartacee o elettroniche).
- **l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente** e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui sia necessario attivarsi.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute e i provvedimenti che si rendessero necessari. L'eventuale decisione di non dar corso allo svolgimento di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata negli atti dell'Organismo .

Gli obblighi di segnalazione da parte di dipendenti e soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nell'ambito delle consuete modalità di comunicazione interna; gli obblighi di segnalazione da parte dei collaboratori esterni (quali agenti e consulenti) saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

L'OdV agirà in modo da garantire i **segnalanti in buona fede** contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Per quanto concerne consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un **obbligo di informativa immediata a loro carico** nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

### ***Obblighi specifici***

I responsabili interni e gli esponenti aziendali di SBB Cargo Italia S.r.l. sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione ai seguenti fatti, relativi a se stessi ovvero agli altri destinatari del Modello, di cui essi siano a conoscenza (unitamente a copia della documentazione di supporto, se ad essi disponibile o accessibile e, se indisponibile o inaccessibile, unitamente all'indicazione di dove e come tale documentazione è o si presume possa ragionevolmente essere ottenuta):

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- richiesta di assistenza legale inoltrata dai destinatari del Modello in caso di avvio di procedimento giudiziario per i fatti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001.

I collaboratori e dipendenti di SBB Cargo Italia S.r.l. saranno tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza completa informativa (con copia della documentazione in loro possesso) in relazione ai fatti sopra indicati, se relativa a se stessi ovvero ad altri destinatari del Modello.

Le competenti funzioni aziendali di SBB Cargo Italia S.r.l. trasmettono tempestivamente all'Organismo completa informativa in relazione ai procedimenti svolti e alle eventuali sanzioni inflitte o agli altri provvedimenti adottati (ivi compresi i provvedimenti disciplinari verso i dipendenti), ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### 4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce, presentando una relazione scritta, **su base periodica semestrale** al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo della Società in merito:

- al complesso delle attività dallo stesso svolte;
- all'attuazione del Modello;
- all'emersione di eventuali aspetti critici;
- alla necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza di SBB Cargo Italia S.r.l. può inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, in qualunque momento vi sia necessità di tempestiva informazione su specifici fatti o accadimenti, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza di SBB Cargo Italia S.r.l., laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sussistano violazioni attuali o potenziali del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo della Società, l'Organismo ha diritto di riferire direttamente ai soci nonché di ottenere la convocazione dell'assemblea dei soci e essere ammesso a parteciparvi (mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente dell'Organo di Controllo della Società) al fine di sottoporre all'assemblea dei soci l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### 4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni.

### CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare (**Allegato 5**) saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento ed esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le misure disciplinari previste nei confronti dei lavoratori dipendenti, degli amministratori, dei sindaci, dei collaboratori e dei consulenti per le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, sono esposte nell'Allegato n. 5 cui si rimanda.

## CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

### 6.1 Premessa

SBB Cargo Italia S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione **sarà diversificata** a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma, in ogni caso, dovrà essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è **coordinata dall'Organismo di Vigilanza**, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

### 6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) **acquisire consapevolezza** dei principi e contenuti del Modello; ii) **conoscere le modalità operative** con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) **contribuire** attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, **all'efficace attuazione** del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, SBB Cargo Italia S.r.l. intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con **grado di approfondimento diversificato** a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A tal fine, l'OdV, eventualmente con la collaborazione della Direzione aziendale, provvede a:

- a) richiedere ai nuovi assunti la condivisione dei valori espressi dal presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi;
- b) diffondere la conoscenza del presente Modello.

L'OdV valuta e definisce le modalità più adatte per la diffusione del Modello e per la formazione del personale, tenuto conto del livello di responsabilità e del ruolo aziendale del destinatario.

Deve essere, inoltre, garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare il Modello direttamente **sulla rete internet aziendale** in un'area dedicata. In ogni caso, per i dipendenti che

non hanno accesso alla rete **internet**, tale documentazione dovrà loro essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi.

Ai seguenti soggetti:

- componenti degli organi sociali;
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di SBB Cargo Italia S.r.l.;
- dirigenti;
- personale con poteri di firma;
- procuratori speciali con poteri di impegno e spesa;

sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello e sarà ad essi richiesta una dichiarazione di osservanza dei principi del Modello.

### 6.3 Altri destinatari

L'efficacia del presente Modello può essere inficiata **anche** dall'instaurazione di rapporti di collaborazione o commerciali con soggetti estranei agli obiettivi ed ai valori da esso previsti.

In tale ottica, l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico oltre che delle procedure interne e dei criteri adottati da SBB Cargo Italia S.r.l. dovrà essere indirizzata anche nei confronti di **quei soggetti terzi** che intrattengano con SBB Cargo Italia S.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti e altri collaboratori autonomi).

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con la Società (collaboratori, consulenti, fornitori, outsourcers etc.), SBB Cargo Italia S.r.l. provvederà ad inserire nei nuovi contratti clausole che impegnino i terzi a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello stesso. In caso di violazione di tali obblighi, SBB Cargo Italia S.r.l. potrà disporre sanzioni che potranno arrivare fino alla risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali. Inoltre, la Società provvederà ad integrare la comunicazione verso terzi anche attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale di parte del Modello.

## CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

### 7.1 Adozione del Modello

Il presente Modello è stato predisposto e adottato da SBB Cargo Italia S.r.l. sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria e da ASSTRA e recepisce, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle precisazioni dell'art. 6 co. lett. a) del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di SBB Cargo

Italia S.r.l., che delibererà, in via preventiva, nei casi sotto specificati e in via di ratifica di decisioni adottate dall'Organismo di Vigilanza, in tutti gli altri casi.

## 7.2 Aggiornamento e adeguamento

L'**aggiornamento del Modello** è da considerarsi necessario (ed è stato sinora concretamente effettuato) nei casi di:

- i) intervento di **modifiche normative o di interpretazione delle norme** in tema di responsabilità amministrativa degli enti, che comportino l'identificazione di **nuove attività sensibili**;
- ii) modificazioni **dell'assetto interno** della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che comportino l'identificazione di **nuove attività sensibili** (o variazione di quelle precedentemente identificate);
- iii) commissione dei **reati** individuati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- iv) riscontro di **significative e gravi carenze e/o lacune** nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- v) formulazione di **osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida** a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201 recante Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La proposta di aggiornamento è predisposta a cura dell'Organismo di Vigilanza ed **approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società**.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza coordina, con le modalità indicate nel capitolo 6, la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

Per modifiche non sostanziali il Consiglio di Amministrazione delega l'Amministratore Delegato che potrà avvalersi del parere dell'Organismo di Vigilanza. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

Si precisa che sono considerate modifiche sostanziali e, in quanto tali, lasciate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo, quelle che riguardano eventuali modifiche nel conferimento dei poteri e nei flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza, o nelle sanzioni applicabili in caso di violazione del Modello.

Al di là dei casi sopradescritti, è responsabilità dell'Organismo di Vigilanza apportare senza indugio quelle modifiche al Modello che, a giudizio dello stesso Organismo, siano necessarie a migliorarne la funzionalità e la capacità di prevenzione dei reati.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni eventualmente apportate in attuazione della regola sopraindicata, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.



**ALLEGATI**

- 1) Codice Etico**
- 2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'Ente**
- 3) Matrice Attività / Reati**
- 4) Protocolli**
- 5) Sistema Disciplinare**